

L'importo definitivo delle pensioni per il 2004

IL "BONUS di 154,94 euro (sulla 13^a mensilità)

L'importo delle pensioni dal 1° gennaio 2005

IMPORTO DEFINITIVO DELLE PENSIONI INPS

Confermato l'aumento del 2,5%

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI - in Euro				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2004	412,18	234,93	303,25	367,97
IMPORTI ANNUI	5.358,34	3.054,09	3.942,25	4.783,61

AUMENTI PER COSTO VITA		
Dal 1° gennaio 2004:	aumento del 2,5 %	fino a euro 1.206,36
	aumento del 2,25 %	oltre euro 1.206,36 e fino a euro 2.010,60
	aumento del 1,875 %	oltre euro 2.010,60

IMPORTI DEFINITIVI 2004 DELLE PENSIONI E INDENNITÀ CIVILI ASSISTENZIALI

Le pensioni:	importo mensile
Invalidi civili totali e parziali - sordomuti - ciechi ventesimisti o assoluti ricoverati - indennità di frequenza ai minori	229,50 euro
Ciechi assoluti non ricoverati	248,19 euro
Assegno a vita ai ciechi civili decimisti	170,30 euro
Limiti di reddito 2004 per il diritto alle prestazioni	
Invalidi civili totali, ciechi assoluti e parziali, sordomuti	13.430,78 euro
Invalidi civili parziali	3.942,25 euro
Ciechi decimisti con solo assegno a vita	6.457,12 euro
Le indennità:	importo mensile
Accompagnamento invalidi civili totali - senza vincolo di reddito	436,77 euro
Accompagnamento ciechi civili assoluti - senza vincolo di reddito	649,15 euro
Speciale indennità ciechi ventesimisti - senza vincolo di reddito	157,69 euro
Indennità di comunicazione sordomuti - senza vincolo di reddito	220,18 euro
Indennità per drepanocitosi o talassemia major - senza vincolo di reddito	412,18 euro

IMPORTO AGGIUNTIVO EROGATO AGLI AVENTI DIRITTO CON LA PENSIONE NEL MESE DI DICEMBRE 2004

Bonus 154,94 euro - anno 2004 (da Finanziaria 2001)

I titolari di una o più pensioni, che rispettano i requisiti di seguito riportati, hanno diritto ad un importo aggiuntivo di 154,94 euro da corrispondere a dicembre con la tredicesima mensilità.

Requisiti reddituali da rispettare per il diritto al BONUS

Primo requisito

Non compete: con pensioni di importo annuo superiore a euro 5.513,28

Spetta per intero: pensioni di importo annuo fino a euro 5.358,34
(corrisponde al Trattamento Minimo)

Spetta per differenza: con pensione di importo annuo compreso tra 5.358,34 e 5.513,28 euro (spetta la differenza tra importo della pensione e euro 5.513,28)

Secondo requisito

- Reddito personale annuo non superiore a euro 8.037,51
- Reddito coniugale annuo non superiore a euro 16.075,02

IL BONUS È STATO PAGATO CON LA RATA DI PENSIONE DI DICEMBRE 2004 (erogato in via provvisoria in attesa della verifica dei redditi relativi allo stesso anno 2004).

ATTENZIONE!

Anche quest'anno il BONUS di 154,94 euro non viene pagato ai titolari di maggiorazione sociale delle pensioni. La maggiorazione sociale è esente da IRPEF e non fa parte integrante della pensione, ma si aggiunge ad essa. Nel 2000 e nel 2001 (Governi di centro-sinistra) la maggiorazione sociale "non era valutata" per la misura e per il pagamento del BONUS.

Invece l'attuale Governo da 3 anni "conta" anche l'importo delle maggiorazioni sociali e non paga più il BONUS a tantissimi pensionati (oltre 1 milione) incapienti e con pensioni molto basse.

**Le sedi *INCA-CGIL* e *SPI-CGIL*
sono a disposizione
per informare i pensionati dei loro diritti
e controllare l'ammontare del "BONUS".**



L'AUMENTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2005

da perequazione automatica, in base all'aumento del costo della vita,
 è stato determinato nella misura dell'**1,9%**
 (decreto n. ... pubblicato in G.U. del ...)

IMPORTO DELLE PENSIONI INPS PER L'ANNO 2005

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI - in Euro				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2005	420,02	239,40	309,02	374,97
IMPORTI ANNUI	5.460,26	3.112,20	4.017,26	4.874,61

AUMENTI PER COSTO VITA		
Dal 1° gennaio 2005:	aumento del 1,9 %	fino a euro 1.236,54
	aumento del 1,71 %	oltre euro 1.236,54 e fino a euro 2.060,90
	aumento del 1,425 %	oltre euro 2.060,90

IMPORTI DELLE PENSIONI E INDENNITÀ CIVILI ASSISTENZIALI

Anno 2005 – Importi provvisori

Le pensioni:	importo mensile
Invalidi civili totali e parziali - sordomuti - ciechi ventesimisti o assoluti ricoverati - indennità di frequenza ai minori	233,87 euro
Ciechi assoluti non ricoverati	252,91 euro
Assegno a vita ai ciechi civili decimisti	173,54 euro
Limiti di reddito 2005 per il diritto alle prestazioni	
Invalidi civili totali, ciechi assoluti e parziali, sordomuti	13.739,69 euro
Invalidi civili parziali	4.017,26 euro
Ciechi decimisti con solo assegno a vita	6.605,64 euro
Le indennità:	importo mensile
Accompagnamento invalidi civili totali - senza vincolo di reddito	443,83 euro
Accompagnamento ciechi civili assoluti - senza vincolo di reddito	669,21 euro
Speciale indennità ciechi ventesimisti - senza vincolo di reddito	161,30 euro
Indennità di comunicazione sordomuti - senza vincolo di reddito	223,38 euro
Indennità per drepanocitosi o talassemia major - senza vincolo di reddito	420,02 euro



L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO = 420,02 EURO MENSILI

Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa, è di importo inferiore alla quota della pensione minima in vigore nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, norma regolamentata dal 1/10/1983 dalla legge 638.

Sono escluse dal diritto all'integrazione al Trattamento Minimo:

- le pensioni supplementari,
- le pensioni calcolate **esclusivamente** con il sistema contributivo (per i soggetti che hanno iniziato a versare contribuzione solo a partire dal 1/1/1996 e per gli optanti al sistema contributivo),
- gli assegni di invalidità hanno diritto ad una particolare integrazione al trattamento minimo (l'integrazione mensile non può superare l'importo dell'assegno sociale).


PENSIONATI CON SEPARAZIONE AUTORIZZATA IN VIA PROVVISORIA DAL GIUDICE

Da sentenza del 22 ottobre 1999, n. 395, della Corte Costituzionale, il pensionato/a legalmente separato/a, a seguito dell'ordinanza emessa dal giudice può ottenere l'integrazione al trattamento minimo senza valutare i redditi del coniuge separato; in base alla sentenza richiamata i nuovi criteri debbono ritenersi operanti per:

- i trattamenti pensionistici da integrare al minimo,
- per le pensioni sociali,
- per gli assegni sociali,
- per la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici e per gli aumenti della pensione sociale,
- assegno al nucleo familiare e AF

Redditi esclusi dal calcolo per il diritto all'integrazione al trattamento minimo:

- I redditi esenti da IRPEF (pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni invalidi civili ecc.);
- i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni;
- il reddito della casa di abitazione e relative pertinenze;
- gli arretrati sottoposti a tassazione separata;
- l'importo della pensione da integrare al minimo.



PENSIONI CON IL CALCOLO ESCLUSIVAMENTE CONTRIBUTIVO

La legge n. 335 del 1995 esclude che si applichi ancora il beneficio dell'integrazione al trattamento minimo nel caso di pensione contributiva.

Chi ha iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 non può più avere la pensione integrata al minimo: la rendita è rapportata ai soli contributi versati **fino al 65°** anno di età. Solo da tale data può intervenire il diritto ad una integrazione tramite la liquidazione dell'assegno sociale, ovviamente sempre nel rispetto dei limiti di reddito personale o coniugale.

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI

Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

PENSIONI CON DECORRENZA FINO AL 31/12/1993 – LIMITE SOLO PERSONALE			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2004	Oltre euro 10.716,68	Fino a euro 5.358,34	Oltre euro 5.358,34 fino a euro 10.716,68
2005	Oltre euro 10.920,52	Fino a euro 5.460,26	Oltre euro 5.460,26 fino a euro 10.920,52

Nota alla tabella: per le pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 1993 si valutano esclusivamente i redditi del pensionato/a.

PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2004	Oltre euro 26.791,70	Fino a euro 21.433,36	Da euro 21.433,37 fino a 26.791,70
2005	Oltre euro 27.301,30	Fino a euro 21.841,04	Da euro 21.841,04 fino a 27.301,30

Nota alla tabella: per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 si valutano sia i redditi del titolare, sia i redditi cumulati con quelli del coniuge.

PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2004	Oltre euro 21.433,36	Fino a euro 16.075,02	Da euro 16.075,03 fino a 21.433,36
2005	Oltre euro 21.841,04	Fino a euro 16.380,78	Da euro 16.380,78 fino a 21.841,04

Nota alla tabella: per le pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994 si valutano sia i redditi del titolare sia i redditi cumulati con quelli del coniuge.

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITÀ

Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITÀ CON DECORRENZA DAL 1/8/1984 IN POI		
Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2004	Oltre euro 9.567,22	Oltre euro 14.350,83
2005	Oltre euro 9.749,22	Oltre euro 14.623,83

Nota alla tabella: se l'importo dell'assegno di invalidità è molto basso e il pensionato è titolare di redditi modesti, l'importo mensile della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale (374,97 euro per il 2005). L'assegno di invalidità non può comunque superare l'importo mensile del trattamento minimo (420,02 euro nel 2005).

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI (milione al mese)

Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002

Soggetti aventi diritto con particolari requisiti di età

- pensionati con un'età pari o superiore a 70 anni ⁽¹⁾
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi assoluti titolari di pensione;
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino titolari della pensione di inabilità di cui all'art.2 della legge n.222/84

(1) diminuita di un anno ogni cinque anni di contribuzione accreditata: obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto; per un massimo di cinque anni di riduzione.

Settimane di contribuzione	anni di riduzione età	Età dalla quale spetta l'aumento
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65

Tabella limiti di reddito anno 2005

INCREMENTO AL MILIONE - MAGGIORAZIONE SOCIALE				
Anno	Importo mensile massimo maggiorazione	Limiti di reddito		Importo mensile massimo con maggiorazione spettante
		Pensionato solo	Pensionato coniugato	
2004	123,77	6.967,35	11.750,96	535,95
2005	123,77	7.069,27	11.943,88	543,79

MAGGIORAZIONE SOCIALE (incremento al milione) INVALIDI CIVILI

AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI				
<ul style="list-style-type: none"> • INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI • CIECHI TOTALI 				
Anno	Importo pensione	Limiti di reddito		Importo mensile aumento spettante
		Pensionato solo	Pensionato coniugato	
2004	229,50	6.967,35	11.750,96	306,45
2005	233,87	7.069,27	11.943,88	309,92

Redditi da valutare per il diritto alla maggiorazione

Ai fini della maggiorazione sociale si devono considerare i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, per quanto riguarda i redditi assoggettabili all'IRPEF vanno presi in considerazione quelli a tassazione corrente e a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione e dei trattamenti di famiglia comunque denominati.



3. casa di abitazione e le relative pertinenze;
4. trattamenti di famiglia;
5. dell'indennità prevista per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e dell'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge;
6. dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
7. l'importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Redditi da escludere

1. le pensioni di guerra;
2. le indennità d'accompagnamento di ogni tipo;


8. i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

ATTENZIONE!!! CONTROLLA LA TUA PENSIONE

Se l'INPS ti comunica che cambia l'importo della tua pensione, o che hai un credito oppure un debito verso l'Istituto, vieni nelle sedi **INCA** e **SPI-CGIL**,

CONTROLLIAMO ASSIEME!!!

**A gennaio
2005**



**l'INPS invierà
ai pensionati
un "BUSTONE" con
il Modello O/BIS-M,
il Modello CUD,
il Red 2005**

Controlliamo insieme!!!

**Il modello O/BIS-M
è la "BUSTA PAGA"
dei pensionati**



**RIVOLGITI ALLE SEDI
INCA-CGIL e SPI-CGIL
per controllare la tua pensione
e verificare I TUOI DIRITTI!**

